

**AVVISO PUBBLICO PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI  
PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3**

**[Errata corrige FAQ n. 48 in merito all'ammissibilità dei costi di fideiussione](#)**

Con riferimento alla questione relativa all'ammissibilità dei costi di fideiussione (premio pagato per la polizza fideiussoria stipulata da un Soggetto Attuatore privato), si deve premettere che, ai sensi del D.P.R. 22/2018 qualunque costo, per essere ammissibile, deve essere stato effettivamente sostenuto dal soggetto attuatore e comprovato da documenti aventi valore probatorio, quindi è preliminarmente necessario accertarsi che il costo della polizza non sia svincolabile o recuperabile. Infatti, l'art. 15 del DPR prevede che "ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario (...)" e che sia, evidentemente, "pertinente e imputabile" all'operazione nonché prevista quale spesa ammissibile nei dispositivi attuativi di riferimento della Misura.

Tanto premesso, i costi per la polizza fideiussoria possono essere considerati ammissibili e rendicontati tra le spese generali di progetto a condizione che la stessa sia irrevocabile, incondizionata ed escutibile. Si ricorda al contempo che l'art. 13 dello stesso DPR descrive come non ammissibili le seguenti voci di costo:

- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie (es. commissioni bancarie - interessi debitori ecc.), le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Si ribadisce infine che la durata della fideiussione è naturalmente legata a quella del rapporto obbligatorio da cui deriva il debito. Ne discende che qualora la polizza copra un periodo temporale superiore alla durata del progetto, per il già citato principio di pertinenza, potrà essere rendicontata solo la quota inerente il periodo di attuazione progettuale.